

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

38º RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente FABRIS

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 2, 6, 10 e <i>passim</i>
BOSCO (Lega Nord)	10, 15, 21
DI BENEDETTO (DC)	13
GIUNTA (Repubb.)	10, 18, 20
LIBERATORI (PSI)	3, 12, 21
LOMBARDI (DC)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	5, 11
MERLONI, ministro dei lavori pubblici	3, 6, 11 e <i>passim</i>
NERLI (PDS)	5, 12, 16 e <i>passim</i>
SARTORI (Rifond. Com.)	4
ZAMBERLETTI (DC)	4, 13

I lavori hanno inizio alle 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità**» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa il 16 settembre scorso.

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Art. 19.

(Procedure di scelta del contraente)

1. L'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge avviene mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. Possono essere affidati lavori anche attraverso appalto-concorso, concessione e trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

3. L'affidamento dell'esecuzione di lavori oggetto della presente legge mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze

particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

4. L'affidamento in concessione avviene mediante le procedure di cui al comma 1.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

19.1

FRASCA

Al comma 2, sopprimere la parola: «concessione».

19.2

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e trattativa privata».

19.3

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, dopo le parole: «lo svolgimento della gara» aggiungere le seguenti: «, con un numero minimo di partecipanti precisato nel bando».

9.4

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, nell'ultimo periodo, dopo la parola: «preliminare» la parola: «e» è sostituita con la seguente: «o».

19.5

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

19.6

MAISANO GRASSI

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «o mediante valutazione a seguito di presentazione di progetti-offerta».

19.7

LOMBARDI

LIBERATORI. Signor Presidente faccio mio l'emendamento 19.1 presentato dal senatore Frasca.

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, gli emendamenti 19.2 e 19.5 sono più formali che sostanziali.

L'emendamento 19.2 è teso a sopprimere al comma 2 la parola: «concessione» in coerenza con quanto abbiamo già stabilito nell'articolo precedente.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.5, il comma 3 prescrive che lo svolgimento della gara venga effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale. A mio parere sarebbe opportuno sostituire la parola: «e», con la parola: «o», perchè nell'appalto-concorso non c'è un progetto preliminare ma un capitolato prestazionale.

SARTORI. Signor Presidente, con l'emendamento 19.3 chiediamo la soppressione al comma 2 delle parole: «e trattativa privata», in quanto secondo la nostra posizione ci sembra fuori da ogni logica reinserire la trattativa privata nell'attuale provvedimento. Comunque ci riserviamo all'articolo 23 di rappresentare cosa per noi si dovrebbe intendere per lavori a trattativa privata, cioè quelli legati ad eventi calamitosi di tipo molto particolare.

Con l'emendamento 19.4 chiediamo di inserire al comma 3, dopo le parole: «lo svolgimento della gara», le parole: «, con un numero minimo di partecipanti precisato nel bando», per dare una qualche garanzia che partecipino almeno un minimo di imprese, poichè se manca la competizione, non c'è gara. Chi concorre da solo ovviamente vince sempre.

LOMBARDI. Nella seduta antimeridiana del 14 settembre si è svolta un'ampia discussione su una questione sollevata dalla senatrice Senesi. I progetti-offerta vengono largamente utilizzati a livello europeo, ma sono stati previsti in misura assai limitata in questo disegno di legge. Dal momento che viene mantenuto in vita l'istituto della concessione, sia pure limitatamente ai casi in cui è prevista anche la gestione, allora, le modalità di affidamento e di scelta del contraente potrebbero contemplare anche i progetti-offerta, i quali costituirebbero, proprio in questo contesto, un ottimo incentivo alla progettualità.

ZAMBERLETTI. Il senatore Lombardi mi perdoni l'interruzione, ma vorrei sollevare una questione dal punto di vista terminologico. Noi usiamo ancora in questo testo la parola «concessione», intendendo con tale termine non solo la concessione di costruzione e gestione contemplata dalla direttiva CEE, ma anche quella di progettazione e realizzazione. Pertanto, dobbiamo essere chiari perchè la direttiva n. 440 del 1989 esclude il termine «concessione», parlando esclusivamente di «appalto di progettazione e costruzione». Quindi, se noi continuiamo ad usare anche nei nuovi provvedimenti la vecchia dizione presente nella nostra legislazione, non solo non ci adeguiamo alle terminologie della direttiva, ma rischiamo pure di fare una confusione concettuale. Infatti - come ho detto poc'anzi - la normativa comunitaria prevede esclusivamente la concessione di costruzione e gestione; quella di progettazione e realizzazione, presente nella nostra vecchia legislazione, viene definita dalla direttiva CEE «appalto di progettazione e costruzione».

Ora, dal momento che nel testo noi usiamo indifferentemente il termine «concessione», inviterei il relatore a farsi carico dell'esigenza di

pervenire ad un adeguamento alla normativa comunitaria anche dal punto di vista terminologico, in modo che non nascano più equivoci.

LOMBARDI. L'interruzione è stata proficua perchè mi consente di chiarire meglio il significato del progetto-offerta.

Al riguardo, non siamo nell'ambito della concessione di progettazione e costruzione in quanto la presentazione di un progetto-offerta diventa un sistema di gara; si tratta quindi di una cosa diversa. Noi infatti ammettiamo la concessione di costruzione e gestione e specifichiamo quali sono i sistemi di gara per ottenere l'affidamento, tra cui anche l'appalto-concorso. Ebbene, cosa è l'appalto-concorso se non una sorta di invito a presentare dei progetti da valutare, contenenti già una proposta di gestione? Ora, esiste una modalità diversa dall'appalto-concorso (seppur molto simile) ed è quella ragguagliabile al sistema di gara sollecitato nella seduta del 14 settembre dalla senatrice Senesi, il quale tiene conto della possibilità di progettualità ed anche di impegno successivo ossia il progetto-offerta. Quest'ultimo, infatti, altro non è che la possibilità di concorrere con elaborazioni progettuali alla gara che viene indetta a quello scopo. Quanto alle modalità con cui il progetto-offerta deve essere valutato, ho presentato un altro emendamento in cui queste vengono espressamente fissate.

In conclusione, dunque, il progetto-offerta costituisce un tipo di affidamento peculiare in caso di concessione; faccio presente, fra l'altro, che in Europa questo sistema è usatissimo.

MAISANO GRASSI. Signor presidente, ritiro l'emendamento 19.6. Quanto poi alla proposta avanzata dal senatore Lombardi di introdurre l'istituto del progetto-offerta, debbo dire che, per quanto ne so, a livello europeo e americano, il progetto-offerta non viene presentato all'asta dall'appaltatore, bensì dall'appaltante. In sostanza, chi vince l'asta, si aggiudica il progetto così come è stato redatto, secondo determinate norme, ma se quest'ultimo venisse presentato dall'appaltatore, costituirebbe un'incentivazione ad operare non nell'interesse della collettività, ma del costruttore.

NERLI. Signor Presidente, mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti ad eccezione del 19.2

LOMBARDI. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 19.2, perchè la concessione non è un sistema di gara, di scelta del contraente, ma una modalità dell'appalto, una cosa diversa che va quindi trattata in altri termini ed in altri modi.

Sono contrario invece all'emendamento 19.5. A mio parere l'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo in esame va accolta, perchè la concessione di costruzione e la gestione del servizio sono due elementi inscindibili.

Infine, ribadisco l'importanza dell'emendamento 19.7, a mia firma, il quale prevede che l'affidamento in concessione avvenga, oltre che mediante le procedure di cui al comma 1 (pubblico incanto o licitazione privata), mediante valutazione a seguito di presentazione di progetti-offerta.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Lombardi, sarebbe opportuno accantonare momentaneamente il suo emendamento 19.7 perchè al riguardo si pone un problema di collocazione nell'ambito dell'articolato. Esso infatti andrebbe, a mio avviso, esaminato in sede di trattazione dell'articolo 20, dove si stabilisce che l'aggiudicazione dei lavori tramite appalto-concorso o concessione avviene sulla base di una valutazione tecnico-economica di diversi elementi.

LOMBARDI. Signor Presidente, accetto la sua proposta di accantonamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 19.1, 19.3, 19.4 e 19.5, mentre sono favorevole all'emendamento 19.2. In accoglimento poi della esigenza di chiarezza posta dal senatore Zamberletti, propongo un emendamento sostitutivo del comma 4 dell'articolo 19, il cui testo è il seguente: «L'affidamento delle concessioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 avviene mediante la procedura di cui al comma 1 del presente articolo» (19.8).

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 19.1 e 19.3, mentre mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 19.4.

Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.8, testè presentato dal relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 19.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)

1. L'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 19, comma 1, è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

2. L'aggiudicazione dei lavori tramite appalto-concorso o concessione avviene sulla base di una valutazione tecnico-economica dei seguenti elementi, variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) per l'appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) per la concessione:

- 1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

3. Il capitolato speciale d'appalto o, in mancanza, il bando di gara, devono indicare tutti gli elementi prescelti, nell'ordine di importanza loro attribuita da specificare mediante incidenza ponderata espressa tramite punteggi che devono essere calcolati, in sede progettuale, attraverso l'utilizzazione di metodi tecnico-scientifici. All'elemento attinente al prezzo va attribuita, comunque, una incidenza non inferiore al 60 per cento.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2 del presente articolo, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione appaltante. I commissari non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Non possono essere nominati commissari coloro che

nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla conclusione dei lavori della commissione di cui hanno fatto parte. Coloro che abbiano fatto parte di una commissione di aggiudicazione le conclusioni della quale siano state dichiarate illegittime in sede giurisdizionale sono esclusi da successivi incarichi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La commissione deve essere costituita dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 19, comma 1, è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinata mediante offerte a prezzi unitari, con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, con esclusione delle offerte anomale».

20.1

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 1, seconda riga, inserire dopo la parole: «effettuata» le parole: «a corpo».

20.2

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «prezzi unitari» aggiungere le parole: «anche riferiti ad impianti, sistemi o subsistemi.».

20.3

GIUNTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «di lavori di manutenzione periodica e».

20.4

MAISANO GRASSI

Aggiungere dopo il comma 1 i seguenti commi:

«1-bis. Sono considerate offerte anomale, ai sensi del comma 1 del presente articolo, e pertanto vanno escluse dalla gara, le offerte che risultano più basse della media delle offerte ammesse, diminuita di una quota percentuale variabile da un minimo del 5 per cento ad un massimo del 15 per cento, fissata dall'ente appaltante ed obbligatoriamente indicata nel bando di gara. La media così ricavata rappresenta il prezzo minimo consentito, oltre il quale le offerte più basse sono considerate anomale. L'aggiudicazione viene effettuata in favore del concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o che più si avvicina al valore assoluto precedentemente ricavato. Qualora venga ammessa l'offerta di un solo concorrente l'aggiudicazione è effettuata in suo favore.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme che prevedono modi di aggiudicazione diversi da quello di cui al comma 1».

20.5

BOSCO, CAPPELLI

Sopprimere il comma 2.

20.6

FRASCA

Al comma 2, alla lettera b) 1) dopo la parola: «controprestazione» aggiungere le parole: «ivi compreso il prezzo».

20.7

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma dopo il comma 2:

«2-bis. Se per un determinato lavoro talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, si applicano per lavori pubblici di qualsiasi importo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 406 del 1991».

20.8

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere: «Il capitolato speciale e il bando di gara devono contenere esplicito riferimento alla esclusione delle offerte palesemente anomale».

20.9

LOMBARDI

Al comma 5, dopo le parole: «un numero dispari di componenti» aggiungere: «non superiore a cinque».

20.10

PUTIGNANO

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

20.11

IL RELATORE

Al comma 5, sopprimere da: «non possono essere nominati...» a «...nei partiti politici».

20.12

LOMBARDI

Al comma 5, sostituire: «tre anni» con: «un anno».

20.13

LOMBARDI

Al comma 5, sopprimere da: «coloro che abbiano...» fino alla fine del periodo.

20.14

LOMBARDI

Al comma 7, sostituire le parole: «La commissione deve essere costituita» con le altre: «La scelta dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire».

20.15

LOMBARDI

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione».

20.16

NERLI

BOSCO. Signor Presidente, gli emendamenti 20.1 e 20.5 tendono ad escludere le offerte anomale, cioè quelle offerte che, risultando inferiori ad un prezzo minimo determinato sulla base di diversi criteri, sbilanciano la gara o si prestano ad affidamenti incauti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Senatore Bosco, la informo che sul suo emendamento 20.5 la 1^a Commissione ha espresso parere contrario perchè in contrasto con norme di direttive comunitarie. Vorrei ricordare ai colleghi che, nel caso l'emendamento in questione venisse approvato, non potremmo più rimanere in sede redigente ma dovremmo passare alla sede referente. La norma comunitaria non ammette configurazioni normative di offerte anomale determinate in modo automatico. Se inseriamo questi sistemi nel provvedimento, andremo davanti alla Corte di giustizia. In sostanza, cioè, ogni offerta deve essere valutata per sè, non ci può essere un sistema automatico.

GIUNTA. Signor Presidente, l'emendamento 20.3 si illustra da sè.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. L'emendamento 20.2 tende ad inserire al comma 1, seconda riga, dopo la parola: «effettuata» le parole: «a corpo». Ciò sta a significare che l'aggiudicazione dei lavori deve essere effettuata, con il criterio del prezzo più basso, sul valore globale e questo concetto va specificato.

Il secondo emendamento presentato dal Governo, il 20.7, propone di aggiungere al comma 2, lettera b) 1), dopo la parola: «controprestazione» le parole: «ivi compreso il prezzo».

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 20.4.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 20.6, presentato dal senatore Frasca, stante l'assenza del proponente, si intende decaduto.

L'emendamento 20.8, a mia firma, prevede di aggiungere, dopo il comma 2, il seguente comma: «Se per un determinato lavoro talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, si applicano per lavori pubblici di qualsiasi importo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 406 del 1991».

Il successivo emendamento 20.11, sempre a mia firma, è di facile comprensione e quindi s'illustra da sè.

LOMBARDI. Signor Presidente, se vogliamo evitare di costituire una condizione di vera e propria turbativa d'asta, dobbiamo assolutamente tenere nella giusta considerazione la questione delle offerte palesemente anomale. L'emendamento 20.9 da me presentato prevede che nel capitolato speciale e nel bando di gara sia fatto esplicito riferimento all'esclusione di tale tipo di offerte. In questo modo si crea un deterrente che diminuisce la probabilità di offerte palesemente anomale, superando allo stesso tempo i problemi sollevati dagli emendamenti 20.8 del relatore e 20.5 del senatore Bosco.

L'emendamento 20.12 nella sostanza è identico all'emendamento 20.11, presentato dal relatore.

Mi sembra poi un'assurdità che i commissari non possano essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla conclusione dei lavori della commissione di cui hanno fatto parte. Così facendo, allontaniamo per un periodo molto lungo le persone che, proprio per l'aver fatto parte di quelle commissioni, sono probabilmente dotate di maggiore esperienza e capacità. Con l'emendamento 20.13 intendo ridurre gli anni da tre a uno.

L'emendamento 20.14 intende sopprimere l'ultimo periodo del comma 4. Se, infatti, le conclusioni di una commissione sono dichiarate illegittime in sede giurisdizionale, non vedo alcun nesso logico perchè da questo si faccia dipendere l'esclusione dei commissari che ne hanno fatto parte da successivi incarichi. Le aggiudicazioni di questi lavori possono essere dichiarate illegittime per molti e variegati motivi, che possono o meno dipendere dall'operato dei commissari. L'illegittimità potrebbe dipendere anche dall'amministrazione o dai progettisti; mi domando allora perchè solo i commissari debbono essere sottoposti a questo tipo di giudizio vessatorio e definitivo. Mi sembra che la suddetta norma vada ad incidere in ambiti di diritti inalienabili.

L'emendamento 20.15, che potrebbe sembrare formale, signor Presidente, ha una sua rilevanza. Il comma 7 dell'articolo 20 stabilisce che: «La Commissione deve essere costituita dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte». In questo caso la costituzione della Commissione è considerata un atto ricognitivo. Infatti, se questa avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mentre la scelta dei commissari è antecedente a tale scadenza, otteniamo esattamente ciò che non volevamo.

NERLI. Signor Presidente, con l'emendamento 20.16 voglio aggiungere al comma 7 dell'articolo 20 - testè ricordato dal senatore Lombardi - che le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione. Infatti, come ho potuto verificare da un'indagine, queste spese venivano iscritte nel libro paga delle imprese, mentre vorremmo fossero poste a carico dell'amministrazione.

LIBERATORI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 20.10, presentato dal senatore Putignano, che ritengo si illustri da sè.

NERLI. Signor Presidente, a mio parere, sarebbe opportuno modificare i commi 2 e 3 dell'articolo 20 per migliorarne, dal punto di vista giuridico, la forma.

Per quanto riguarda il comma 2 le parole: «L'aggiudicazione dei lavori» andrebbero sostituite con le altre: «L'aggiudicazione dei contratti d'appalto». Ciò rende necessario un'ulteriore modifica del testo originario del comma, volta ad inserire il riferimento anche all'appalto di cui all'articolo 18, comma 3. Alla lettera a), di conseguenza, le parole: «per l'appalto-concorso» andrebbero sostituite con le altre: «per l'appalto-concorso ovvero per l'appalto di cui all'articolo 18, comma 3».

Se infatti l'appalto-concorso viene vincolato ad elementi quali: prezzo, valore tecnico ed estetico dell'opera, tempo di esecuzione dei lavori, costo di utilizzazione e di manutenzione, non si vede perchè l'affidamento congiunto dell'incarico di progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori, previsto al comma 3 dell'articolo 18, non debba sottostare agli stessi criteri e agli stessi vincoli. Se così non fosse, verrebbero meno quegli elementi di controllo che poi giustificano quella forma più ampia di affidamento che abbiamo previsto al comma 3 dell'articolo 18.

Inoltre, credo che, al comma 2, lettera b), laddove si dice: «per la concessione» si dovrebbe, per maggior chiarezza, ripetere la formula «per l'aggiudicazione dei contratti di concessione». Per quanto riguarda invece gli elementi che determinano l'aggiudicazione dei contratti di concessione, ritengo che, se vogliamo dare più linearità alla disposizione, dovremmo prendere in considerazione l'ipotesi di sopprimere il punto 1) della lettera b) relativo al valore economico e finanziario della controprestazione. A mio parere, infatti, questo elemento non dovrebbe incidere sull'aggiudicazione, mentre dovrebbero avere maggiore rilevanza il valore tecnico ed estetico dell'opera; il tempo di esecuzione dei

lavori; il rendimento; la durata della concessione; le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza. In sostanza, il valore economico e finanziario della controprestazione non dovrebbe rientrare tra gli elementi primari che incidono sulla valutazione complessiva, la quale dovrebbe rimanere legata ad elementi di natura tecnica.

Inoltre, a mio avviso, andrebbe aggiunto al comma 3 un comma *3-bis*. Infatti, il comma 3 si conclude con il seguente periodo: «All'elemento attinente al prezzo, va attribuita, comunque, un'incidenza non inferiore al 60 per cento». Ebbene, qui si prefigura un rapporto non lineare tra valutazione ed incidenza del prezzo e valutazione tecnica, per cui ci potremmo addirittura trovare di fronte al fatto che la valutazione tecnica non incida in alcuna misura anche rispetto ad una piccola variazione del prezzo. Pertanto, proporrei di introdurre un comma *3-bis* del seguente tenore: «Ad ogni elemento saranno assegnati punteggi in proporzione lineare tra le diverse offerte, assegnando il punteggio massimo all'offerta più conveniente e il punteggio zero alla proposta posta a base di gara». In caso contrario, potrebbe verificarsi che chi avanza la stessa proposta posta a base di gara risulti avvantaggiato rispetto a chi propone un ribasso anche consistente; in assenza di una progressione lineare, infatti, questo elemento potrebbe venir completamente vanificato e quindi credo che dovremo introdurre una proporzione lineare nel rapporto tra offerta e valutazione tecnica.

LOMBARDI. Al fine di rendere il più possibile ineccepibile dal punto di vista giuridico le disposizioni dei commi 2 e 3, è necessario modificarne il testo; infatti, l'aggiudicazione dei lavori è cosa ben diversa dagli strumenti da utilizzare per questo fine, cioè l'appalto-concorso e la concessione. Lo stesso discorso è valido per la scelta del contraente e le procedure per mezzo delle quali pervenire ai contratti. Analizzando separatamente tali elementi, potremmo rendere giuridicamente esatta la norma ed eliminare dubbi e perplessità.

Quindi, anche per non commettere l'errore di approvare un emendamento sulla falsariga di una lettura errata in origine, senza tra l'altro riuscire ad ottenere un buon risultato, ritengo necessario riformulare la proposta per rendere evidenti i tre passaggi: ossia la scelta del contraente, la forma di contratto e l'oggetto del contratto.

ZAMBERLETTI. Per quanto riguarda il problema dell'offerta anomala, sollevato dal senatore Bosco e da altri senatori, esso può essere risolto seguendo due strade.

La prima è quella di prevedere che la competenza a decidere in materia sia trasferita dal giudice amministrativo a quello ordinario. La seconda è quella di mantenere la competenza del giudice amministrativo, ma escludendo la possibilità di richiedere la sospensiva ai TAR, tramite la previsione di una sanzione che non bloccherebbe le gare in caso di ricorso contro l'esclusione di offerte anomale.

DI BENEDETTO. Nel corso della discussione degli emendamenti all'articolo 20, uno dei nodi che mi pare sia balzato all'attenzione è

quello dell'offerta anomala. Da un lato, vi è l'esigenza, riconosciuta da tutti, di escludere tale tipo di offerte; dall'altro, vi è la direttiva CEE che ci obbliga a seguire un certo percorso. Come il senatore Zamberletti ha fatto giustamente notare, l'esclusione dalla gara può comportare un ricorso al TAR con la conseguente sospensiva dell'*iter* di aggiudicazione. Pertanto, mentre da una parte, abbiamo l'esigenza di salvaguardarci dal pericolo prospettato dal collega Bosco e da altri colleghi, dall'altra, dobbiamo agire nel rispetto della norma comunitaria.

Per risolvere la questione, si potrebbe prevedere una norma per cui, in caso di esclusione di offerte anomale da parte della commissione aggiudicatrice, l'impresa abbia modo di ricorrere all'Autorità di cui all'articolo 4, la quale dovrà pronunciarsi però entro il termine massimo di 30 giorni. Una soluzione del genere, a mio avviso, sarebbe rispondente sia alle esigenze poste dal senatore Bosco sia rispettosa appieno della direttiva comunitaria. Non credo infatti che si possa introdurre in questo disegno di legge una modifica alla legge istitutiva dei TAR.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Vorrei fare presente al senatore Zamberletti che, qualora le sue proposte fossero tradotte in emendamenti formali, esse dovrebbero essere trasmesse alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere. Infatti, esse darebbero luogo ad una innovazione rispetto alla legislazione vigente, la quale prevede la possibilità di richiedere, in sede di ricorso al TAR, la sospensiva dei lavori.

Per quanto riguarda il comma 2, la formulazione pervenutaci dalla Camera dei deputati non è delle più felici in quanto ha considerato alla stessa stregua l'appalto-concorso e la concessione, due strumenti profondamente differenti fra loro. Da questo punto di vista, dunque, è necessaria una riformulazione del comma, da cui si possa evincere una chiara valutazione delle situazioni a cui si riferisce, anche alla luce delle considerazioni fatte durante il dibattito.

Pertanto, per favorire la predisposizione di una nuova formulazione dell'articolo 20, soprattutto per quanto concerne i commi 2 e 3, sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 11,35, sono ripresi alle ore 12,35.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Signor Ministro, onorevoli colleghi, accogliendo le risultanze del dibattito, presento i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. L'aggiudicazione dei lavori nei casi di appalto concorso e di cui al comma 3 dell'articolo 18, ovvero di pubblico incanto e licitazione privata relativamente alle concessioni, avviene con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) nei casi di appalto concorso e di cui al comma 3 dell'articolo 18:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico del progetto;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) in caso di pubblico incanto e di licitazione privata relativamente alle concessioni:

- 1) il valore economico e finanziario della controprestazione, compreso eventualmente anche il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico del progetto;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza;

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale di appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più conveniente. Nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU il capitolato speciale e il bando di gara possono indicare criteri generali di esclusione delle offerte anomale. Nel caso di lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 406 del 1991, prevedendo l'invio all'Autorità delle comunicazioni relative al rigetto delle offerte.

20.17

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il ricorso al giudice amministrativo avverso provvedimenti di esclusione delle offerte anomale non può in nessun caso recare domanda di sospensione delle procedure di gara».

20.18

IL RELATORE

BOSCO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 20.1 e 20.5.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 20.2 e 20.7.

LOMBARDI. Signor Presidente, presa visione degli emendamenti 20.17 e 20.18, ritiro l'emendamento 20.9 da me presentato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 20.3, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15 e 20.16.

Sull'emendamento 20.10 mi rimetto alla Commissione.

Ritiro, infine, l'emendamento 20.8.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 20.3, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17 e 20.18, mentre mi rimetto alla Commissione sul 20.10.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 20.3.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 20.4, 20.5, 20.7, 20.8 e 20.9 sono stati ritirati e che l'emendamento 20.6 è decaduto.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 20.10, presentato dal senatore Putignano e fatto proprio dal senatore Liberatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.11.

NERLI. Signor Presidente, l'emendamento 20.11 tende a sopprimere il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 20, che recita: «Non possono essere nominati commissari coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici». Ebbene, io sono del parere che questo periodo vada riformulato ma non del tutto soppresso. Infatti, mentre è estremamente generico il riferimento a coloro che abbiano rivestito cariche nei partiti politici, va notato che, a seguito della legge n. 142 del 1990, molti comuni hanno espressamente previsto nei loro statuti norme che stabiliscono questo tipo di incompatibilità, per cui chi è stato assessore, alla scadenza del mandato, non può far parte delle commissioni che aggiudicano gli appalti. In questo caso, quindi, potrebbe essere pleonastico ribadire tale esclusione, ma in ogni caso non sarebbe sbagliato, mentre il problema andrebbe considerato relativamente alle cariche esecutive.

Pertanto, a mio avviso, l'emendamento andrebbe riformulato considerando soltanto il caso di chi ha ricoperto cariche amministrative, eliminando il riferimento agli organismi di partito.

LOMBARDI. A mio avviso, questo periodo del comma 5 è fortemente lesivo della libertà di partecipazione dei singoli. Ora, se questo è vero per gli eventuali commissari che abbiano ricoperto cariche nei partiti politici, e tanto più vero nei confronti di soggetti provenienti dalle amministrazioni locali, che non debbono essere necessariamente tutti delinquenti e che hanno semmai qualche attitudine in più e non in meno a ricoprire tale incarico. Io credo che escludere da una commissione di gara una persona solo perchè nel quinquennio precedente ha ricoperto la carica di assessore o di sindaco sia veramente assurdo. Non vi è infatti alcuna connessione tra il fatto di essere stato sindaco o assessore (magari in un altro comune) e quello di far parte di una commissione giudicatrice; semmai - ripeto - l'aver ricoperto tale carica può costituire per il soggetto un titolo in più, dal momento che costui potrebbe aver sviluppato, rispetto agli altri

componenti, una migliore capacità di giudizio. Pertanto, basterebbe prevedere l'ipotesi dell'esclusione soltanto nei confronti di coloro che nel quadriennio precedente abbiano operato nelle amministrazioni nel cui territorio si debba aggiudicare l'appalto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A seguito delle osservazioni dei colleghi, riformulo l'emendamento 20.11 come segue:

Al comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti aggiudicati dalle amministrazioni ove hanno operato».

20.11-bis

NERLI. Dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 20.11-bis.

È approvato.

A seguito di tale votazione l'emendamento 20.12 è precluso. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.13.

NERLI. Comprendo le motivazioni che spingono ad optare per una riduzione del periodo stabilito di tre anni, ma ribadisco la mia convinzione sull'opportunità di lasciare tale termine inalterato al fine di perseguire quella logica di trasparenza che tutti intendono portare avanti.

Ritengo pertanto che la formulazione valida sia quella approvata dalla Camera.

Dal momento poi che si intende escludere dalla nomina a commissario persone che hanno direttamente operato nell'ambito della stessa amministrazione, ritengo utile il mantenimento del periodo dei tre anni, quanto meno perchè dà garanzie di non continuità nei programmi dei lavori oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice in un determinato ambito territoriale.

LOMBARDI. Delle commissioni giudicatrici, normalmente, fanno parte professori universitari, esperti della materia che è anche difficile trovare.

NERLI. Se incarichiamo sempre gli stessi tecnici a svolgere tali funzioni, finiremo per non dare mai spazio ad altri esperti, magari altrettanto preparati, però sconosciuti.

LOMBARDI. Normalmente, nei territori in cui si opera non si trovano facilmente esperti del settore; d'altra parte, è indispensabile una professionalità per affrontare in modo adeguato la questione degli appalti ed infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, i commissari

sono anche esperti del settore, specialisti in determinate materie. Non ritengo giusto che un tecnico, professionalmente preparato e con grande esperienza alle spalle, debba attendere tre anni per svolgere la funzione di commissario.

NERLI. D'altronde, non si può assolutamente verificare che un tecnico finisca per «rivendicare» una propria professione perchè svolge sempre la funzione di membro della commissione giudicatrice.

LOMBARDI. È necessario tener presente che può essere indetta una gara di 500 milioni e successivamente un'altra di 100 miliardi. Quindi un esperto nominato per un appalto del valore di 500 milioni, potrebbe in seguito non essere utilizzato per un appalto successivo magari molto più impegnativo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe affermare che non possono essere nuovamente nominati commissari coloro i quali abbiano svolto tale incarico nello stesso ambito provinciale entro tre anni dalla precedente nomina.

LOMBARDI. Potrei anche accettare tale formulazione, ma non riesco a comprendere la ragione di questa disposizione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In base a quanto stabilito da questa norma, per la nuova nomina a commissario devono essere trascorsi tre anni dalla conclusione dei lavori della commissione di cui si è fatto parte.

Comprendo il pensiero del senatore Lombardi che ha effettivamente ragione da un punto di vista dei diritti dell'uomo, in quanto non è possibile escludere persone competenti che - dobbiamo dare per scontato - si comportano onestamente. Considerato questo e quanto detto dal senatore Nerli, che tenta di assicurare comunque un certo avvicendamento dei tecnici, anche per evitare che qualcuno finisca per svolgere il ruolo di membro di commissione come se questa fosse una professione, ho cercato di formulare una mia proposta che attui una mediazione tra le due linee di pensiero dal punto di vista temporale, assicurando comunque un termine.

Pertanto, propongo il seguente emendamento:

Al comma 5, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «I commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono essere nuovamente nominati in ambito provinciale prima che siano trascorsi tre anni dalla nomina precedente».

20.13-bis

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.13-bis.

GIUNTA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento in esame.

NERLI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione sull'emendamento 20.13-bis.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 20.13-bis.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 20.13 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.14.

Su questo emendamento ho espresso parere favorevole. Posto e considerato che, per esempio, la commissione di aggiudicazione potrebbe essersi basata su un parere legale, i commissari in questo caso avrebbero fatto il proprio dovere e non mi sembrerebbe pertanto corretto escluderli da successivi incarichi.

NERLI. Comprendo l'obiezione posta dal senatore Lombardi ma, se il dolo è dovuto ai membri della commissione, è giusto che questi vengano esclusi da successivi incarichi. Credo, cioè, sia necessario distinguere se sia o meno riconosciuta la responsabilità dei membri della commissione nell'avvenuto dolo.

LOMBARDI. Se fosse sul piano penale, non ci sarebbe bisogno di prevedere tale esclusione. In sede di giurisdizione amministrativa, però, un provvedimento di affidamento può essere giudicato illegittimo, che non significa illecito, dal TAR per vizi di forma o per mille altri vizi. Non mi sembra perciò giusto condannare per questi motivi i commissari, quasi fossero dei «ladroni».

NERLI. Ho l'impressione che la norma faccia riferimento ai casi in cui nel giudizio dei punteggi siano state compiute delle valutazioni «allegre» oppure si siano verificati dei favoritismi.

LOMBARDI. Siamo in un altro campo, quello penale. Qui stiamo parlando di un ricorso al TAR.

Il TAR può annullare una procedura per moltissimi motivi; non può essere solamente questa la causa dell'esclusione del commissario dalle commissioni successive. La giurisdizione amministrativa è un rischio calcolato, non un qualcosa che si riverbera sul mantenimento o meno di un certo *status*.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La norma fa però riferimento a coloro che abbiano fatto parte di una commissione di aggiudicazione le conclusioni della quale siano state dichiarate illegittime in sede giurisdizionale.

LOMBARDI. Ma l'illegittimità è un fatto amministrativo non penale. L'atto può essere illegittimo perchè, ad esempio, manca la data. Generalmente il TAR annulla per questioni formali, non sostanziali.

NERLI. Qui si rischia di snaturare l'impianto del disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo col senatore Nerli sulla necessità di prevedere dei «paletti».

Il problema è trovare una formulazione che contemperi l'esigenza sollevata dal senatore Lombardi con quella sottolineata dal senatore Nerli.

GIUNTA. È stato approvato un emendamento che favorisce il ricambio dei commissari. Questo significa voler nominare persone sempre più esperte, ma sul piano tecnico e professionale; il che non implica che tali soggetti lo siano altrettanto in materia di procedura amministrativa. Pertanto, è possibile che in un primo momento, a seguito dell'emendamento approvato prima e su cui ho votato contro, aumenti il numero degli errori formali. Prevedere poi con l'emendamento 20.14 per questi motivi l'esclusione da successivi incarichi, mi sembra una contraddizione in termini.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Al fine di superare i problemi emersi nel corso della discussione, propongo il seguente emendamento:

Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dai successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi».

20.14-bis

LOMBARDI. Signor Presidente, accolgo la formulazione da lei proposta e ritiro il mio emendamento 20.14.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 20.14-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.15.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.16.

NERLI. Signor Presidente, intendo riformulare, apportandovi una modifica di carattere formale, il mio emendamento nel seguente modo:

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto nell'ambito dello stanziamento complessivo riferito allo specifico lavoro».

BOSCO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento in questione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 20.16, presentato dal senatore Nerli, così come riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.17.

È approvato.

Poichè l'emendamento 20.18 dovrà essere trasmesso alla 1ª Commissione permanente per il prescritto parere, propongo che venga accantonato.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Accesso alle informazioni)

1. Qualunque sia il procedimento adottato per l'affidamento o l'aggiudicazione dei lavori, anche in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, è fatto tassativo divieto all'ente appaltante ed a qualsiasi altro organismo di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi altro modo noto, prima dell'apertura delle operazioni di gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o che hanno fatto richiesta di invito o di informazioni sui dati relativi alla gara medesima, o che in altro modo hanno segnalato il proprio interesse a prendere parte alla gara. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo, restando impregiudicate le eventuali sanzioni penali, comporta l'annullamento della gara d'appalto.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

21.1

LIBERATORI

LIBERATORI. Signor Presidente, con il mio emendamento propongo di sopprimere l'intero articolo 21 perchè, a mio avviso, qualora esso venisse approvato nella sua attuale formulazione, non vi sarà più una gara che andrà a buon fine. Infatti, in un paese come il nostro, dove il segreto istruttorio viene quotidianamente violato e dove i segreti di Stato costituiscono materia per i settimanali, è impensabile che il divieto contenuto in questa disposizione venga osservato. Pertanto, chiedo la soppressione dell'articolo 21 in quanto una disciplina per legge di tale materia darebbe adito a gravi abusi da parte di concorrenti

insoddisfatti ed invito i colleghi a considerare con attenzione il problema perchè - a mio parere - esso è stato sottovalutato.

LOMBARDI. Signor Presidente, voglio solo far notare che, in base alla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi, gli enti locali hanno l'obbligo di deliberare l'elenco delle imprese da invitare ad una gara, il che significa che tale elenco è di dominio pubblico. Questa norma quindi è in palese contrasto con l'articolo 21 che stiamo esaminando per cui sono favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Liberatori.

NERLI. Per quanto mi riguarda, invece, sono contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi sembra chiara l'intenzione da parte della Camera dei deputati nel redigere questo articolo, però comprendo anche le perplessità espresse dal senatore Liberatori; pertanto, mi riservo di presentare un emendamento volto a mantenere il testo dell'articolo 21, con opportune modifiche al fine di renderlo più chiaro e più adeguato alle situazioni cui si riferisce.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA